



ATTO N. 15/BIS

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
Sanità e Servizi Sociali**

Relatore di maggioranza Consigliere Attilio Solinas

Relatore di minoranza Consigliere Sergio De Vincenzi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

iniziativa dei Consiglieri Chiacchieroni, Leonelli e Solinas, concernente

Recante il seguente titolo:

**"NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE
DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E
DALL'IDENTITÀ DI GENERE"**

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 22 giugno 2016

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 giugno 2016



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 22 giugno 2016 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del Regolamento interno, la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Chiacchieroni, Leonelli e Solinas, concernente: "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale" – Atto n. 15, approvandolo nel testo emendato – Atto n. 15 bis.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul testo emendato a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti e ha deciso altresì di nominare relatore di maggioranza il Consigliere Attilio Solinas e relatore di minoranza il Consigliere Sergio De Vincenzi, autorizzando relazione orale, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Chiacchieroni, Leonelli e Solinas, depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 15 luglio 2015 e assegnato in data 21 luglio 2015, per competenza, in sede redigente, alla III Commissione consiliare permanente, concernente: "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale" (ATTO N. 15);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

PRESO ATTO dei lavori della Sottocommissione appositamente istituita ai sensi del comma 2, dell'articolo 25, del Regolamento interno, per l'esame dell'atto e che ha riformulato il titolo come segue: "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere";

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore di maggioranza Consigliere Attilio Solinas e dal relatore di minoranza Consigliere Sergio De Vincenzi (ATTO N.15/BIS);

VISTI gli articoli 7, 9 e 84 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;


VISTO l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO l'articolo 388 della legge regionale 9 aprile 2015;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO lo Statuto regionale;



VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

*con votazione articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge, che ha registrato n. ___ voti
favorevoli, n. ___ voti contrari e n.
___voti astenuti, espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e
votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere”, composta di n. 14 articoli nel testo che segue:



ATTO N. 15 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Chiacchieroni, Leonelli e Solinas concernente:	TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
“Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale”.	“Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere”.
CAPO I	soppresso
PRINCIPI E FINALITA'	soppresso
Art. 1	Art. 1
Principi e finalità	(Principi, definizioni e finalità)
1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e costituisce un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.	1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.
	1 bis. Ai fini della presente legge per identità di genere si intende la percezione che una persona ha di sé, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione affettiva e sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.
2- La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 5 dello Statuto regionale, garantisce la dignità e il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.	Idem




<p>3. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.</p>	<p>2. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, politiche e misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>
<p>4. La Regione assicura l'accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>	<p>3. Idem</p>
<p>5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, persegue l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, anche al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.</p>	<p>4. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, favorire la diffusione di una cultura della non discriminazione e sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, persegue l'integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.</p>
<p>CAPO II.</p>	<p>soppresso</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE</p>	<p>soppresso</p>
<p>Sezione I. Disposizioni in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale.</p>	<p>soppresso</p>
<p>Art. 2.</p>	<p>Art. 2</p>
<p>Interventi in materia di formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale</p>	<p>(Integrazione sociale, formazione e lavoro)</p>
<p>1. La Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.</p>	<p>Idem</p>
<p>2. Per il raggiungimento delle finalità di cui</p>	<p>soppresso</p>



<p>al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della libertà di scelta di ogni persona, opera affinché il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi per le politiche attive del lavoro concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione ed alla formazione permanente.</p>	
<p>3. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dalla propria identità di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.</p>	<p>2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.</p>
<p>4. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, garantisce opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione, di riqualificazione professionale e di inserimento lavorativo alle persone che risultano discriminate e esposte ai rischi di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>	<p>3. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.</p>
	<p>4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.</p>
<p>Art. 3.</p>	<p>Art. 3</p>
<p>Istruzione</p>	<p>(Istruzione)</p>
<p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative affinché, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, siano svolti percorsi per l'informazione e la sensibilizzazione sugli aspetti correlati all'identità di genere ed all'orientamento sessuale.</p>	<p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, con la Giunta Esecutiva della Consulta Provinciale degli Studenti e con il Forum regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FORAGS), promuove nelle</p>



	<p>scuole secondarie, previo consenso informato dei genitori, percorsi per l'informazione e la sensibilizzazione sull'affettività, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere finalizzati alla prevenzione dei fenomeni discriminatori.</p>
<p>2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, promuovono corsi di formazione per il personale scolastico e seminari di informazione per i genitori.</p>	<p>2. Per le finalità informative e di sensibilizzazione di cui al comma 1, la Regione in particolare, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, promuove corsi di formazione per il personale scolastico e seminari di informazione per i genitori.</p>
<p>3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione e gli enti locali possono attivare forme di collaborazione con enti associativi, anche professionali o di categoria, impegnati sulle tematiche di cui alla presente legge.</p>	<p>3. Per lo svolgimento dei percorsi di cui al comma 1, nonché dei corsi e dei seminari di cui al comma 2, la Regione attiva forme di collaborazione con il personale dei servizi pubblici socio-educativi, scolastici e socio-sanitari.</p>
Art. 4.	soppresso
Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità	soppresso
<p>1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e gli altri enti locali regionali favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva e alla valorizzazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere di ciascuna.</p>	soppresso
<p>2. La Regione e gli enti locali supportano le persone che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere al fine di individuare e costruire percorsi di formazione e di inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e facilitano l'accesso agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.</p>	soppresso
Art. 5	Art. 4
Responsabilità sociale delle imprese	(Responsabilità sociale delle imprese)
<p>1. Fermo restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione promuove l'adozione su base</p>	<p>1. Fermo restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti</p>



<p>volontaria dello standard "Social Accountability SA8000" da parte delle aziende operanti sul territorio regionale.</p>	<p>sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.</p>
<p>2. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione contenuta nel capitolo III, al numero 7 della norma "Social Accountability SA8000".</p>	<p>2. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere che non hanno scopo di lucro sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 1 in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>
<p>3. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability SA8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al capitolo IV, paragrafo 5 (Discriminazione) di "Social Accountability SA8000".</p>	
<p>4. La Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive di cui al capitolo III, numero 5 della norma "Social Accountability SA8000" ed i rimedi opportuni.</p>	
<p>Art. 6-</p>	<p>Art. 5</p>
<p>Formazione del personale regionale</p>	<p>(Formazione del personale regionale)</p>
<p>1. La Regione promuove, anche attraverso le attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti, l'adozione di modalità espressive e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità nell'ambito delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.</p>	<p>1. La Regione promuove l'adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua l'adozione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.</p>




2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.	2. La Regione tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.
3. Gli organi regionali tengono conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.	soppresso
CAPO III	soppresso
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA	soppresso
Art. 7.	Art. 6
Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali	(Salute e prestazioni sanitarie)
1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali, dando attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.	1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, dando attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante ed a cui gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.	2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che, nel rispetto dei regolamenti delle strutture di ricovero e cura , abbia accesso alle strutture medesime per ogni esigenza assistenziale e affettiva del designante ed alla quale gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, gli indirizzi per le Aziende sanitarie locali relativi alla predisposizione di una modulistica omogenea che le strutture di cui al comma 2 mettono a disposizione degli utenti, al fine di designare la persona che può ricevere informazioni relative al loro stato di salute, come previsto, in via generale, dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).	3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli indirizzi per le Aziende unità sanitarie locali relativi alla predisposizione di una modulistica omogenea che le strutture di ricovero e cura mettono a disposizione degli utenti per le finalità di cui al comma 2, nonché per la designazione della persona che può ricevere informazioni relative al loro stato di salute, come previsto dagli articoli 7, 9 e 84 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. La persona designata ai sensi del comma 2 ha diritto di accedere alla struttura di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e di sostegno	




psicologico del designante, nel rispetto dei regolamenti della struttura medesima.	
Art. 8-	Art. 7
Interventi delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere.	(Interventi delle Aziende unità sanitarie locali e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere)
1. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i servizi socio-assistenziali e quelli socio-sanitari promuovono e favoriscono adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno alle persone eirea il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.	1. Le Aziende unità sanitarie locali e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale , promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta e di espressione delle persone riguardo al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.
2. I soggetti di cui al comma 1 e le altre amministrazioni pubbliche promuovono e favoriscono interventi di informazione, consulenza e sostegno ai genitori per aiutarli a esercitare i compiti di cura e di educazione nel rispetto del diritto dei figli, in particolare i minori, alla tutela e al rispetto del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere.	2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, in particolare, in favore dei genitori per aiutarli ad esercitare i compiti di cura e di educazione nel rispetto del diritto dei figli, soprattutto minori, alla tutela del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
	3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al comma 1 attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni delle famiglie e con i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.
	4. La Giunta regionale, con proprio atto, detta linee guida per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
Art. 9-	soppresso
Finanziamento degli interventi e collaborazione con associazioni private	soppresso
4. La Regione promuove l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 8 destinando appositi fondi del piano sanitario	soppresso



regionale.	
2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire reti di informazione e di solidarietà, le Aziende sanitarie locali possono servirsi della collaborazione delle associazioni e dei gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.	soppresso
CAPO IV	soppresso
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CULTURALI E DI SERVIZI	soppresso
Art. 10.	Art. 8
Promozione di eventi culturali	(Promozione di eventi culturali)
1. La Regione e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, rispettosa dei diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altre, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose ed identità etniche degli utenti.	1. La Regione e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
Art. 11.	Art. 9
Divieto di discriminazione negli esercizi pubblici e privati	(Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati)
	1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione e 9 dello Statuto regionale, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità	2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità




d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.	d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale delibera con proprio regolamento linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.	3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.
3. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e di controllo per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 1 e 2.	4. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni , per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 12.	soppresso
Divieto di discriminazione e tutela delle famiglie	soppresso
1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione e 9 dello Statuto regionale, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).	soppresso
2. La Regione e gli altri enti locali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, promuovono azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie dirette o indirette.	soppresso
CAPO V	soppresso
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE ED ALLA VIOLENZA IN RAGIONE DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITÀ DI GENERE.	soppresso
Art. 13.	Art. 10



Misure di contrasto alla discriminazione ed alla violenza e di sostegno alle vittime.	(Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e sostegno alle vittime)
1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno ed il soccorso alle vittime di atti di discriminazione o di violenza in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.	1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. La Regione, in particolare:	2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:
a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno delle discriminazioni e della violenza, allo scopo di prevenire ogni forma di discriminazione e violenza in tutti gli ambiti, a partire da quelli scolastico e familiare;	a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;
b) promuove la protezione, l'accoglienza, la solidarietà, il sostegno ed il soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali ed alle vittime di minaccia di tali atti;	b) promuove, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere;
c) promuove un sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla discriminazione ed alla violenza attraverso le strutture delle Aziende sanitarie locali, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, dei comitati unici di garanzia (CUG), anche in collaborazione con le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere;	c) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
d) promuove l'istituzione di centri antidiscriminazione e anti violenza, nonché di punti di ascolto e di emersione della discriminazione o della violenza tra cui punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere;	
e) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la	



discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.	
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento:	3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) il funzionamento del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni ed alla violenza;	a) le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e c);
b) la costituzione di centri anti-violenza, di case rifugio e di altre strutture di ospitalità temporanea, anche sulla base di esperienze già esistenti.	b) le modalità per l'attivazione dei centri di ascolto di cui al comma 2, lettera b), nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.
Art. 14-	Art. 11
Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della persona	(Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)
1. La Regione istituisce l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale o per identità di genere.	1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. L'Osservatorio è costituito da cinque componenti individuati dalla Giunta regionale tra le personalità competenti in materia di discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere, facenti parte delle istituzioni e delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e impegnate nelle tematiche di cui alla presente legge.	2. L'Osservatorio è composto da:
	a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
	b) sei rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 388 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;



	c) tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;
	d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.
3. I componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.	Idem
4. L'Osservatorio:	4. L'Osservatorio:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;	Idem
b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Umbria motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;	b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Umbria motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
c) collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.	Idem
	5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell'Osservatorio, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio medesimo.
Art. 45-	Art. 12
Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni	(Monitoraggio, comunicazione e informazione)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.com) tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle proprie funzioni;	1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui



<p>attribuite dall'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva e locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.com).</p>	<p>alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) per la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché della produzione pubblicitaria.</p>
<p>2. Il Co.Re.com, nell'ambito della funzione di monitoraggio, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).</p>	<p>2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1 il CO.RE.COM, in particolare, effettua la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e all'identità di genere della persona.</p>
<p>3. Il Co.Re.com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.</p>	<p>3. Il CO.RE.COM., nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della l.r. 28/14, garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.</p>
<p>Art. 16-</p>	<p>Art. 13</p>
<p>Norma finanziaria</p>	<p>(Norma finanziaria)</p>
<p>1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2014 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).</p>	<p>1. Per il finanziamento degli interventi della presente legge è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di Euro 50.000, da iscrivere alla Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale del bilancio regionale di previsione 2016, nei capitoli di nuova istituzione appositamente destinati.</p>
<p></p>	<p>2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio</p>



	<p>2016, con pari disponibilità stanziata nel 2015 e accantonata secondo l'articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>
	<p>3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2016 in attuazione dell'articolo 29, comma 4, secondo periodo, della l.r. 113/2000.</p>
	<p>4. Per gli esercizi finanziari successivi, le spese correnti di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..</p>
	<p>5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare la conseguente variazione di cui al comma 1 al bilancio regionale, sia in termini di competenza che di cassa.</p>
	<p>Art. 14</p>
	<p>(Clausola valutativa)</p>
	<p>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.</p>
	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all'articolo 11, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella nostra regione e sullo stato d'attuazione della</p>



	<p>presente legge. Detta relazione deve contenere altresì informazioni sui seguenti aspetti:</p>
	<p>a) le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;</p>
	<p>b) le iniziative attivate dalla Regione per la realizzazione nelle scuole di percorsi per l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'affettività finalizzati alla prevenzione dei fenomeni discriminatori;</p>
	<p>c) gli interventi di cui all'articolo 7 realizzati dalle aziende unità sanitarie locali e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;</p>
	<p>d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;</p>
	<p>e) le iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 8 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale e identità di genere.</p>
	<p>3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 10.</p>